



DECRETO DEL PRESIDENTE N. 220 DEL 10/11/2016

OGGETTO

ESAME DELLA VARIANTE AL PRG DEL COMUNE DI ALBINEA PER L'AMPLIAMENTO
DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA GHG HOLDING SPA - ART. A-14 BIS LR 20/2000

IL PRESIDENTE

Premesso che il Comune di Albinea ha inviato alla Provincia la convocazione per la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona relativa all'ampliamento dell'attività produttiva GHG Holding spa, in variante al PRG vigente del Comune ai sensi dell'art. A-14 bis della LR 20/2000, unitamente agli elaborati di variante, atti pervenuti il 16/08/2016 prot. 19142 – 16/2016 ;

Vista la trasmissione della documentazione integrativa, pervenuta a questa Provincia il 19/08/2016 prot. 19667 – 16/2016, il 28/09/2016 prot. 22210 – 16/2016, il 07/10/2016 prot. 23100 – 16/2016 e il 19/10/2016 prot. 24140 – 16/2016;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'Arch. Elena Pastorini, che ha predisposto l'istruttoria della variante allo strumento urbanistico in esame;

Premesso inoltre che:

- il Comune di Albinea è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con DGP n. 210 del 27/08/2002 e più volte variato, da ultimo con 8^a variante parziale adottata con DCC n. 57 del 29/06/2015;
- l'art. A-14 bis dell'Allegato alla L.R. 20/2000, prevede che, al fine di promuovere lo sviluppo delle attività industriali o artigianali insediate nel territorio urbanizzato, il comune convochi una conferenza di servizi per la valutazione degli interventi di ampliamento e di ristrutturazione che comportino variante agli strumenti urbanistici vigenti, il cui esito positivo costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico;

Constatato che:

- la Ditta GHG Holding spa, con sede nella zona industriale di Botteghe in via Salvo d'Acquisto 2/C, dove produce macchine per il taglio e il confezionamento di carni fresche, ha presentato al Comune il progetto di ampliamento del fabbricato industriale esistente, su terreni in proprietà ma destinati dal PRG vigente a "Zona omogenea E2 agricola di bassa pianura soggetta a tutela agronaturalistica";
- il progetto di ampliamento, che si sviluppa sul fronte attestante la SP 21 Pedemontana, prevede la nuova costruzione di locali per: un nuovo reparto elettrico ed una linea di montaggio, uffici e servizi igienici, un reparto di ricerca e sviluppo, l'allargamento della sala ritrovo e un piccolo kinder-garden;
- l'edificio produttivo così ampliato si avvicina alla Strada Provinciale n. 21 fino a 23,71 metri, contro gli oltre 30 metri della situazione attuale;
- la variante al PRG necessaria per la realizzazione dell'intervento riguarda la trasformazione di 2.450 mq di terreno, attualmente destinati a zona agricola E2, in "Zone omogenee D2 produttive, artigianali e industriali prevalentemente edificate" con una capacità edificatoria di 1.470 mq circa di Superficie complessiva; si

propone inoltre di riclassificare a “Zona omogenea G2” per verde pubblico una fascia di terreno di 5 – 6 metri in fregio alla strada Pedemontana;

- viene introdotta all'art. 66 delle Norme di Attuazione del PRG una specifica Scheda normativa che precisa i contenuti dell'Accordo pubblico – privato, il cui schema è stato approvato dalla Giunta comunale con atto n. 59 del 07/06/2016, contenente i parametri urbanistico – edilizi da rispettare;
- in merito a “Zone, sistemi ed elementi della tutela paesistica” del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2010 si rileva che l'area di variante è situata all'interno del perimetro dell'Area di notevole interesse pubblico n. 7 e sottoposta alla tutela del D. Lgs n. 42/2004; attesta inoltre su viabilità storica e panoramica ed è ricompresa nelle “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina pianura” settore di ricarica B (art. 82 delle NA);

CONSIDERATO che:

svolta l'istruttoria e visto il parere favorevole della Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 03/11/2016 ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio, il Responsabile del Procedimento propone di formulare le seguenti osservazioni in merito alla variante al PRG di Albinea conseguente al progetto di ampliamento dell'attività produttiva GHG Holding spa, che si condividono:

- sentito il Servizio Infrastrutture e Mobilità Sostenibile di questa Provincia, si evidenzia che la Pedemontana è un asse strategico della rete provinciale, rispetto al quale è da evitarsi la riduzione della distanza degli edifici dal confine stradale; tale possibilità è concessa all'interno del centro abitato, individuato ai sensi del Codice della Strada da apposita delibera comunale previa richiesta di nulla osta da parte della Provincia ed apposizione di relativo cartello; pertanto, prima dell'attuazione dell'opera, occorrerà procedere all'individuazione della zona industriale di Botteghe come centro abitato, qualora ne abbia le caratteristiche ai sensi del Codice della strada, tenendo conto che, vista l'importanza dell'asse stradale interessato, la distanza delle nuove edificazioni dal confine stradale non potrà comunque essere inferiore ai 20 metri;
- fatto salvo quanto riportato al punto precedente, si chiede di limitare l'individuazione della zona produttiva sulla cartografia di PRG al minimo necessario per realizzare l'opera, così come richiesto dall'azienda, destinando la restante area a verde privato, mentre al di fuori della recinzione si chiede di individuare una fascia di verde pubblico fino alla strada provinciale come nella parte ovest della stessa zona produttiva, al fine di consentire una migliore sistemazione delle aree di pertinenza ed ambientazione della strada, compresa l'esistente pista ciclopeditone che corre lungo la Pedemontana;

Per quanto concerne la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs 152/2006, visto il rapporto istruttorio di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, prot. PGRE/2016/0012247 del 09/11/2016 che non rileva elementi che possano far prevedere effetti significativi sull'ambiente, il Responsabile del Procedimento propone di escludere la presente Variante

al PRG di Albinea conseguente al progetto di ampliamento dell'attività produttiva GHG Holding spa, dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui agli articoli da 13 a 18 dello stesso D.Lgs, in quanto si ritiene che gli interventi previsti non determineranno impatti significativi sull'ambiente alle seguenti condizioni:

1. dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni contenute nei pareri di:
 - a) Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna, Sezione Provinciale di Reggio Emilia, Servizio Territoriale, Distretto di Reggio Emilia - Montecchio, prot. n. PGRE/2016/10165 del 19/09/2016;
 - b) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, prot. n.7726 del 18/10/2016, compatibilmente con le prescrizioni del Codice della Strada;
2. considerato che l'area in oggetto ricade all'interno delle zone di protezione delle acque sotterranee del territorio di pedecollina-pianura – settore di ricarica di tipo B, si chiede di prevedere tutte le misure di prevenzione del rischio generato da opere ed interventi che possono eventualmente costituire centri di pericolo (dettagliati all'Allegato 9 delle Norme del PTCP 2010) connessi all'intervento in oggetto, conformemente anche alle misure previste dall'art. 45 delle Norme di Attuazione del PTA della Regione Emilia-Romagna e dall'art. 82 delle Norme del PTCP 2010;
3. per limitare, per quanto possibile, l'incidenza dei prelievi idrici di falda, si chiede di valutare la previsione di strutture finalizzate all'accumulo idrico di acque meteoriche provenienti dalle coperture da utilizzare per usi non pregiati e compatibili (ad es. per usi irrigui delle aree verdi);

Dato atto che:

- copia integrale dei Piani approvati da parte del Consiglio comunale è trasmessa alla Provincia ed alla Regione;
- con deliberazione consiliare 17 giugno 2010, n. 124, è stata approvata la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che è strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale;
- gli atti urbanistici adottati dai Comuni sono oggetto di esame da parte della Provincia che fino ad ora li ha valutati con atto di Giunta, come indicato dalla legislazione regionale;

Visto l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che indica come nuovi organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci;

Atteso che la Giunta provinciale non è più compresa fra gli organi della Provincia e pertanto si ritiene che il presente provvedimento, non rientrando tra gli atti di indirizzo e di controllo di competenza dell'organo consiliare, sia da attribuire alla competenza del Presidente;

Rilevato che, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, tuttavia, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose, si invita l'Amministrazione Comunale ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

di formulare in merito alla variante al PRG di Albinea, conseguente al progetto di ampliamento dell'attività produttiva GHG Holding spa ai sensi dell'art. A-14 bis della LR 20/2000, le osservazioni di cui al precedente Considerato;

di escludere, ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs 152/2006, la presente variante dalla Valutazione Ambientale Strategica, in quanto si ritiene che gli interventi non determineranno impatti significativi sull'ambiente, a condizione che sia osservato quanto indicato nel precedente Considerato;

di invitare l'Amministrazione comunale, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose;

di dare atto che:

- copia integrale dei Piani approvati da parte del Consiglio comunale è trasmessa alla Provincia ed alla Regione;
- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATO:

- parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 10/11/2016

IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

Servizio/Ufficio: Servizio Pianificazione Territoriale
Proposta N° 2016/1644

Oggetto: ESAME DELLA VARIANTE AL PRG DEL COMUNE DI ALBINEA PER
L'AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA GHG HOLDING SPA - ART. A-14 BIS
LR 20/2000

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 10/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to CAMPEOL ANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 220 DEL 10/11/2016

ESAME DELLA VARIANTE AL PRG DEL COMUNE DI ALBINEA PER
L'AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA GHG HOLDING SPA -
ART. A-14 BIS LR 20/2000

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 10/11/2016

IL VICE SEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.